CAMERA DEI DEPUTATI N. 2367

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MALVEZZI

—

Norme per il riordino dell'azienda termale del comune di Acqui Terme

Presentata il 5 aprile 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — In seguito al passaggio dell'Ente autonomo gestione aziende termali (EAGAT) all'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) di tredici aziende termali dislocate in tutta Italia, alla guida delle stesse è stato designato un amministratore unico: tale scelta è stata in molti casi fortunata, ma non in tutti.

Proprio dagli esempi di cattiva gestione abbiamo potuto apprendere come l'assegnazione della stessa ad un unico soggetto – sia esso persona fisica o società – possa essere foriera dei peggiori e più irrazionali comportamenti. Le aziende termali (complesso di azienda alberghiera e stabilimento di cura termale) costituiscono, soprattutto nei centri minori, il punto di appoggio per un mercato indotto che sviluppa un volume di affari di molto superiore a quello delle terme (ad Acqui Terme, la stima del rapporto è di uno a dodici). Tale affermazione fa comprendere quanto sia strategica e funzionale, per un'economia, una efficace ed efficiente politica gestionale del comparto turistico termale, essendo questo indispensabile per i restanti settori. Il paradosso generato dalla ricordata situazione è che se, per amore di calcolo, si sottraesse al volume d'affari del comparto la voce « volume d'affari generato dalle terme » la variazione percentuale sarebbe sensibile ma non drastica; passando, però, dai numeri alla realtà di un'economia come può essere quella di Acqui Terme, la perdita del volume d'affari generato dalle terme (che vorrebbe dire la perdita del relativo flusso turistico) comporterebbe la conseguente perdita dell'indotto collegato con un impatto drammatico sul volume d'affari del comparto. Que-

sti veloci ragionamenti permettono, se non altro, di comprendere quanto siano correlate le terme ed il territorio.

In condizioni di normalità, la sola valutazione della gestione economica di un'azienda non permetterebbe di muovere alcuna critica all'amministratore che produce utile. L'azienda guadagna: ergo è sana. Il concetto che vogliamo trasmettere in questa sede è la particolarità dell'offerta di un prodotto che è sì curativo ma è *anche, anzi, soprattutto turistico. Lo sviluppo* aziendale è, quindi, da concertare con i portatori di interessi diffusi, con quei soggetti, cioè, che possono essere interessati in qualche modo alle sorti del patrimonio termale e alla sua gestione, siano essi enti locali, commercianti, albergatori, proprietari immobiliari o semplici cittadini. Occorre una logica gestionale di insieme che porti a pensare ad uno sviluppo di comprensorio, prima, per poi ipotizzare la generazione di un circolo virtuoso che conduca al recupero del territorio od alla rivalutazione dei patrimoni naturali.

Queste istanze possono essere avanzate unicamente da un soggetto che sia rappresentativo delle categorie interessate ad un progetto complessivo.

Lo scopo della presente proposta di legge è quello di proporre la soluzione dei problemi gestionali delle aziende termali, partendo dalla organizzazione della proprietà per estenderne gli effetti ed i benefici al territorio ed alla comunità.

L'assetto societario proposto all'attenzione del Parlamento prevede il mantenimento di una connotazione pubblica della proprietà (51 per cento al comune di Acqui Terme, 49 per cento all'IRI) con l'obiettivo di gestire, all'interno di un piano di sviluppo dell'intero settore, la promozione delle cure termali, delle aziende termali e dell'istituenda casa da gioco.

La gestione delle attività alberghiera, termale e dei giochi potrà essere data in concessione ad aziende pubbliche, private od a capitale misto pubblico-privato per un tempo da definire contrattualmente ma, comunque, tale da permettere una remunerazione degli investimenti ed il raggiungimento degli obiettivi previsti.

Viene ipotizzata la costituzione di un fondo per il rilancio dell'attività termale alimentato con i proventi della concessione della gestione e della casa da gioco e finalizzato alla incentivazione degli investimenti sul territorio connessi allo sviluppo dell'attività turistico-termale.

L'ipotesi più volte citata della apertura di una casa da gioco non costituisce novità assoluta, essendo stata Acqui Terme già molti anni or sono sede di un casinò. Tale idea, probabilmente poco originale, è funzionale alla riproposizione di un modello vincente nel passato e, quindi, ad un recupero delle tradizioni, ma non solo. I proventi derivanti dai giochi dovranno essere assegnati al comune, ai comuni del comprensorio, alla provincia ed alla regione, a quegli organismi, cioè, che possono e devono investire sull'immagine di Acqui Terme e dell'acquese.

La presente proposta di legge ha come obiettivo quello di rappresentare e tutelare gli interessi della popolazione acquese che non può assistere passivamente all'esproprio della propria ricchezza, che può rimanere tale proprio perché non appartiene a nessuno, appartenendo a tutti.

Su un progetto che può catalizzare l'interesse della collettività in tutte le sue forme ed organizzazioni non ci può essere divisione in fazioni, a meno che il singolo pensi di poter trarre un vantaggio personale dalla situazione che si è venuta a creare.

Il principio cui ci ispiriamo nell'avanzare la presente proposta di legge è quello della rivalutazione e della valorizzazione e mai quello dello sfruttamento. Preferiamo, quindi, in questa sede, privilegiare la ricerca del benessere per tanti e siamo convinti che con questa proposta di legge tale ambizioso obiettivo possa essere raggiunto.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'Azienda termale della città di Acqui Terme, già di proprietà del soppresso Ente autonomo gestione aziende termali (EAGAT), è ceduta ad una società per azioni costituita per il 51 per cento dal comune di Acqui Terme e per il 49 per cento dall'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI).

2. La ragione sociale della società costituita ai sensi del comma 1 deve contemplare in maniera rigorosa la gestione delle terme, la promozione delle cure termali ed il rilancio dell'intero settore, nonché l'apertura di una casa da gioco, nell'ambito di un adeguato piano di sviluppo turistico-commerciale della zona interessata.

ART. 2.

1. La società di cui all'articolo 1 può cedere in concessione ad aziende a capitale pubblico, privato o misto, la gestione delle terme e della casa da gioco dietro un corrispettivo da definire secondo le regole del libero mercato, che, relativamente alla parte termale, è in parte forfettario ed in parte annuale e che è trattenuto per il 50 per cento dall'ente pubblico concedente e per il restante 50 per cento è versato al fondo per il rilancio dell'attività termale di cui all'articolo 7. Il corrispettivo relativo al comparto della casa da gioco e la sua regolamentazione sono stabiliti ai sensi degli articoli 5 e 6.

2. Per tutta la durata della concessione di cui al comma 1, i membri del collegio sindacale sono periodicamente nominati con apposita delibera del consiglio comunale di Acqui Terme.

3. Il comune di Acqui Terme, prima che la concessione diventi operativa, provvede a vincolare le aree interessate alla zona

termale al fine di impedire mutamenti nella attuale destinazione d'uso eccedenti il limite del 10 per cento del volume di ogni singolo edificio, prevedendo che tale percentuale non sia cumulabile, e stabilendo, altresì, che l'aumento di volumetria non superi del 20 per cento quella attuale e sia possibile solo a fronte di profonde ristrutturazioni strutturali, finalizzate al miglioramento della ricettività turistico-termale.

ART. 3.

1. Ai fini della concessione di cui all'articolo 2, le aziende, singole od associate, devono, oltre ai requisiti indicati all'articolo 5, soddisfare le seguenti condizioni:

a) avere un capitale interamente versato pari o superiore a lire 10 miliardi;

b) soddisfare i requisiti prescritti dalla legislazione antimafia;

c) soddisfare i requisiti di onorabilità previsti dalle disposizioni vigenti per quanto riguarda gli azionisti che posseggono quote superiori al 2 per cento del capitale;

d) presentare un progetto economico-finanziario per il rilancio dell'attività termale che è vagliato dalla commissione di cui all'articolo 7 e dal consiglio comunale che, a giudizio insindacabile, sceglie il vincitore con propria delibera adottata a maggioranza assoluta, entro centottanta giorni dalla apertura delle offerte;

e) versare alla Cassa depositi e prestiti una cauzione pari al 10 per cento degli investimenti previsti ed una fidejussione pari al restante 90 per cento. In caso di inadempienza, il comune incamera la cauzione e la regione riscuote la fidejussione.

2. Le aziende che non risulteranno vincitrici hanno diritto al rimborso della cauzione e della fidejussione versate ai sensi del comma 1, lettera *e)*.

ART. 4.

1. In deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720 e 721 del codice penale, è autorizzata l'apertura di una casa da gioco nel comune di Acqui Terme.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa con decreto del presidente della giunta della regione Piemonte, su richiesta del sindaco del comune di Acqui Terme, che deve indicare quale struttura termale debba essere adibita a casa da gioco, previa delibera del consiglio comunale adottata a maggioranza assoluta dei suoi membri. L'autorizzazione è concessa per non più di venti anni ed è rinnovabile e non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata per le seguenti finalità:

a) rilanciare l'immagine turistico-termale del comune di Acqui Terme e sostenere l'economia, soprattutto in difesa dell'occupazione;

b) migliorare la situazione della finanza pubblica comunale al fine di poter investire nei settori delle attività socio-assistenziali e nella realizzazione di opere di interesse pubblico;

c) realizzare una significativa azione di contrasto al gioco d'azzardo clandestino.

ART. 5.

1. Il presidente della giunta regionale del Piemonte, con proprio decreto, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere del consiglio comunale di Acqui Terme e previa deliberazione del competente organo regionale, adotta il regolamento per la disciplina e l'esercizio della casa da gioco di cui all'articolo 4.

2. Il regolamento di cui al comma 1 deve stabilire:

a) le disposizioni intese ad agevolare la tutela dell'ordine pubblico e della moralità pubblica, con particolare riferimento alla disciplina dell'accesso alla casa da gioco, prevedendo l'assoluto divieto di ac-

cesso per i minori di anni diciotto, nonché per gli impiegati dello Stato, della regione, degli enti pubblici e per i militari che espletano la loro attività di servizio nell'ambito della regione, per i residenti nel comune di Acqui Terme e per coloro che si trovano in specifiche condizioni soggettive ostative all'esercizio del gioco d'azzardo;

b) la specie ed i tipi di giochi che possono essere autorizzati; nella casa da gioco è comunque ammesso il gioco con *slot-machine*;

c) i giorni in cui, per speciali ricorrenze o festività, è fatto divieto di esercitare il gioco;

d) le particolari ed opportune cautele per assicurare la correttezza della gestione amministrativa ed il controllo delle risultanze della gestione da parte degli organi competenti;

e) le modalità, oltre quelle già espressamente previste dall'articolo 3, per la concessione a terzi della gestione della casa da gioco; le garanzie per l'eventuale appalto relativo e le debite cauzioni; le qualità morali e le condizioni economiche che il concessionario ed il personale addetto devono possedere; le disposizioni per il regolare versamento alle amministrazioni di cui all'articolo 6, comma 1, degli importi stabiliti per la concessione ed i relativi controlli; la possibilità di revoca da parte dell'organo competente della concessione, senza obbligo alcuno di risarcimento dei danni o di indennizzo, quando risulti la mancata ottemperanza da parte del concessionario alle condizioni previste nella concessione;

f) tutte le altre prescrizioni e cautele idonee alla regolarità dell'esercizio della casa da gioco ed alle attività che vi si svolgono.

ART. 6.

1. Gli utili della gestione della casa da gioco sono ripartiti come segue:

a) il 50 per cento al comune di Acqui Terme con l'obbligo dell'amministrazione

comunale di destinare il 20 per cento dei proventi ad attività di promozione turistica; il 20 per cento dei proventi per la realizzazione di attività aventi finalità socio-assistenziali; per la parte rimanente i proventi devono essere utilizzati per la realizzazione di opere e servizi di interesse pubblico, con preminente interesse ai comparti turistico-termale ed ambientale, al fine di migliorare l'offerta turistica e la qualità della vita del comune;

b) il 15 per cento alla regione Piemonte ed il 10 per cento alla provincia di Alessandria, al fine di attuare investimenti nel settore turistico nei rispettivi territori di competenza;

c) il 15 per cento ai comuni già facenti parte dell'ex-mandamento di Acqui Terme, ripartiti sulla base del numero di abitanti di ciascun comune risultante alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è attuato il riparto. Tale somma deve essere destinata alla promozione turistica nei rispettivi territori od a finalità socio-assistenziali con percentuali pari a quelle previste per il comune di Acqui Terme ai sensi della lettera *a)*;

d) il restante 10 per cento è destinato al fondo per il rilancio dell'attività termale di cui all'articolo 7.

2. Il versamento delle quote di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 1 del presente articolo, è effettuato dal comune di Acqui Terme, ogni anno, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio da parte delle autorità di controllo di cui all'articolo 8.

ART. 7.

1. È costituito il fondo per il rilancio dell'attività termale presso la Tesoreria del comune di Acqui Terme. Tale fondo è alimentato con i proventi di cui agli articoli 2 e 6. Il fondo è utilizzato per l'erogazione di agevolazioni alle aziende, pubbliche e private o miste, che intendano investire nell'attività termale sul territorio del

comune di Acqui Terme. Tali agevolazioni sono concesse solo previa presentazione dei progetti economico-finanziari di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, che devono essere approvati da una apposita commissione composta da sette tecnici di settore iscritti nei relativi albi professionali, e deliberati dalla giunta comunale.

2. I membri della commissione, di cui al comma 1, devono possedere i requisiti di eleggibilità a consigliere comunale, provinciale o regionale, e sono nominati: tre dal sindaco del comune di Acqui Terme, uno dal consiglio regionale del Piemonte, uno dalla provincia di Alessandria, uno dai comuni limitrofi ed uno dal Presidente del tribunale di competenza territoriale. La nomina, l'elezione, o l'incarico, in altri enti pubblici o di diritto pubblico non è compatibile con l'incarico di membro della commissione. In caso di mancata risposta di assenso o diniego da parte del comune oltre i centoventi giorni il progetto si intende approvato.

ART. 8.

1. Il presidente della giunta regionale del Piemonte, in caso di violazione delle disposizioni della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 5, o di ritardo nel versamento delle quote di cui all'articolo 6, nonché in caso di grave turbativa dell'ordine pubblico e della morale, può disporre la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 4 o l'immediata sospensione dell'esercizio della casa da gioco.

2. I locali riservati alla casa da gioco, nonché le loro dipendenze e pertinenze, sono ritenuti pubblici e, pertanto, soggetti alla facoltà riservata agli organi pubblici preposti alla repressione dei reati.

ART. 9.

1. Alla casa da gioco del comune di Acqui Terme si applica la disposizione di cui al numero 29 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal

decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992.

2. Gli enti interessati sono tenuti ad apportare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le opportune modifiche ai rispettivi statuti o regolamenti al fine di adeguarli alle disposizioni in essa contenute.